



Comitato Regionale Lombardo  
20137 Milano – Via Piranesi 46 – Tel. 02/7577571 – Fax 02/70127900

[www.finlombardia.org](http://www.finlombardia.org) e-mail: [rlombardia@federnuoto.it](mailto:rlombardia@federnuoto.it) pec: [lombardia@pec.federnuoto.it](mailto:lombardia@pec.federnuoto.it)

Milano, 3 Aprile 2019

## **GIUSTIZIA REGIONALE**

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

### **NOTIZIARIO N°19 Stagione 2018/2019**

Di seguito si riportano:

- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai Campionati: Coppa “LOM”; Under 13, Under 20 Maschile, Serie C Maschile;
- la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni agonistiche svoltesi sino alla data odierna.

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

#### CAMPIONATO PALLANUOTO COPPA LOM Maschile Regionale

##### **PIACENZA PN 2018 vs PN CREMA del 02/04/2019.**

DUE GIORNATE di squalifica all'Atleta ZUCHELLI Danilo (PN CREMA) per brutalità ed ammenda automatica alla società di 200€.

\*\*\*

#### CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 13 Maschile Regionale

##### **SPORTMANAGEMENT 2 vs SPORTING LODI del 31/03/2019.**

AMMENDA di 60 € alla società SPORTMANAGEMENT per mancanza tecnico sul piano vasca.

##### **ONDA BLU vs SPORTMANAGEMENT del 31/03/2019.**

AMMENDA di 60 € alla società SPORTMANAGEMENT per mancanza tecnico sul piano vasca.

AMMENDA DI 60 € alla ONDA BLU per ritardato arrivo del medico che provocava ritardato inizio dell'incontro.

Il G.S.R.

- letto il verbale dell'arbitro;
- rilevato che il Tecnico SPORT MANAGEMENT, ZANETIC Ivan, benché squalificato da qualsiasi attività federale fino al 20 aprile 2019 con provvedimento di questo Ufficio (cfr. Notiziario 15), impartiva disposizioni alla squadra dalla tribuna

IRROGA

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA a ZANETIC Ivan, Tecnico SPORT MANAGEMENT, da scontare a partire dalla cessazione della sospensione di cui in premessa.

Si comunichi.

## **BERGAMO PN vs KOSMO del 31/03/2019.**

Il G.S.R.,

- letto il verbale dell'Arbitro;
- rilevato che:
- per tutta la durata dell'incontro alcuni sostenitori di parte KOSMO ingiuriavano e minacciavano l'arbitro;
- al termine dell'incontro, alcuni sostenitori di parte KOSMO minacciavano ulteriormente l'arbitro;
- all'uscita dall'impianto, l'arbitro, scortato da un tesserato della PN Bergamo, al momento di avviare la marcia del motore per abbandonare il parcheggio della propria autovettura, si avvedeva della presenza di una persona che si avvicinava all'auto presumibilmente riprendendolo con il cellulare (senza alcuna autorizzazione né apparente giustificazione);
- abbassato il finestrino per comprendere meglio la situazione, l'arbitro riconosceva uno dei sostenitori del KOSMO che si avvicinava alla autovettura e inseriva un braccio all'interno del finestrino, così da impedire all'arbitro di ripartire con la propria autovettura (anche per evitare danni all'autore del gesto);
- dopo aver minacciato nuovamente l'arbitro, dopo alcuni secondi tale sostenitore si allontanava finalmente dal finestrino, consentendo all'arbitro, nonostante una comprensibile situazione di disagio psicologico, di spostarsi in direzione della propria abitazione;
- dato atto che nessun dirigente né altro sostenitore e/o tesserato della società KOSMO interveniva a tutela dell'arbitro, per alcuni secondi lasciato in balia della persona che ha indebitamente impedito la marcia dell'autovettura;
- constatato altresì che la società PN BERGAMO, della quale deve pur apprezzarsi l'iniziale assistenza all'esterno dell'impianto tramite un proprio tesserato, avrebbe però dovuto garantire ogni necessaria forma di tutela (finanche contattando le forze dell'ordine, se necessario) fino alla completa ripartenza dell'autovettura dell'Arbitro;
- ritenuto che il suddetto fatto sia di indiscutibile gravità, tenuto conto, tra l'altro, della giovanissima età degli atleti (U13) che, assistendo alle scene descritte, recepiscono un messaggio totalmente contrario ai valori dello sport (senza considerare l'esempio negativo portato dai genitori/sostenitori);
- considerato che, per i fatti di cui sopra, sussiste sicuramente una responsabilità di ambedue le società. In particolare:
- la Società ospitante PN BERGAMO risponde ex art. 15 delle vigenti Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, atteso che essa è "*responsabile ... del mantenimento dell'ordine pubblico*" e risponde "*dei comportamenti dei ... soggetti terzi, comunque manifestatisi in ragione delle ingiurie, minacce, offese proferite nonché di eventuali danni arrecati agli arbitri*" che "*avvengano ... successivamente all'incontro, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe*", dovendo la stessa "*adoperarsi affinché sia garantito agli arbitri ... in piena sicurezza, il raggiungimento ... del casello autostradale*";
- la Società ospite KOSMO risponde ex art. 23 RGS delle infrazioni commesse dai propri sostenitori per i fatti che avvengano durante e dopo l'incontro "*nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe*";
- posto che, passando al trattamento sanzionatorio, devono essere riconosciute tutte le attenuanti del caso alla sola Società ospitante PN BERGAMO la quale si è comunque adoperata mettendo a disposizione un proprio tesserato (pur omettendo di impedire i fatti finali di cui sopra, ad es. contattando le forze dell'ordine come le circostanze avrebbero reso sicuramente necessario, una volta udite le minacce dalla tribuna a fine gara e l'attesa dell'arbitro da parte dei sostenitori all'esterno dell'impianto);

- ritenuto che, viceversa, la più grave responsabilità dei fatti debba essere riconosciuta in capo alla sola KOSMO, come detto responsabile della condotta dei propri sostenitori e, tra questi, di colui che ha atteso l'arbitro nel parcheggio per rendersi autore dei fatti di cui sopra;
- dato atto che, quale utile riferimento per questo Giudicante, per l'inosservanza delle misure a protezione dell'arbitro, le NOGPN prevedono una cornice edittale da una ammenda da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro;
- ritenuto, conclusivamente, che la misura della sanzione debba tenere conto che alle ingiurie e minacce ha fatto seguito una forma sostanzialmente di "violenza privata" (determinata dall'atto di impedire all'arbitro di allontanarsi momentaneamente dal parcheggio, come invece avrebbe voluto) ma non fisica, tale da giustificare l'irrogazione di una sanzione come in seguito determinata;
- dato atto che la Società KOSMO non dovrebbe avere difficoltà ad individuare i responsabili delle condotte di cui sopra, onde rivalersi in ogni sede nei loro confronti (sempre che, ovviamente, vi sia la volontà di agire in tal senso);
- ribadito che il comportamento di cui sopra debba essere valutato nella sua oggettiva gravità, essendo calato in un incontro di giovanissimi Under 13, che purtroppo hanno assistito, loro malgrado, ai fatti di cui sopra;

PQM

Visti gli artt. 23 e 27, lett. A, punto b) RGS,

**OMOLOGA** il risultato con il punteggio di 15 a 4 in favore di PN BERGAMO;

**IRROGA** alla Società PN BERGAMO l'AMMONIZIONE CON DIFFIDA e alla Società KOSMO l'AMMENDA di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) giusti i motivi di cui in premessa.

Si comunichi.

\*\*\*

### **CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale**

#### **COMO N vs SPORTING LODI del 27/03/2019.**

AMMONIZIONE al Dirigente CASSANO Vincenzo (COMO N) per comportamento poco riguardoso nei confronti dell'arbitro

\*\*\*

### **CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale**

#### **BUSTO PN vs GAM TEAM del 30/03/2019**

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA al DIRIGENTE GAGLIARDI Alessio (BUSTO PN) per reiterate ingiurie nei confronti dell'Arbitro.

AMMENDA di 60 € alla società BUSTO PN per comportamento ingiurioso del pubblico nei confronti dell'arbitro.

#### **BUSTO PN vs SAFA 2000 del 16/03/2019**

AMMONIZIONE all'Atleta CERVETTI Pier Paolo (SAFA 2000) per comportamento poco riguardoso confronti arbitro.

#### **SPORTING LODI vs PIACENZA PN 2018 del 30/03/2019**

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all'Atleta ZANOLLI Vincenzo (PIACENZA PN 2018) per comportamento reiteratamente irrispettoso nei confronti dell'arbitro

\*\*\*

Il Giudice Sportivo Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento di Giustizia sportiva (redatto su delibera del Consiglio Federale FIN del 29/02/2016 n. 2, approvato con delibera Presidente FIN 24/11/2016 n. 55 e successiva delibera della Giunta Nazionale CONI n. 535 del 20/12/2016) dispone l'omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni disputatesi sino alla data odierna in ambito regionale, salvo eventuali ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito o abbia diversamente provveduto.